

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 2

Criteria per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto.

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visti la legge 27 marzo 1992, n. 257 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251);

Visti, in particolare l'articolo 10, comma 2 lettera h, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e l'articolo 10, del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251);

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato Nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Considerato che l'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'articolo 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 riguardante le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Ritenuto, a tal fine, di ripartire le attività di cui alla categoria 10 in:

A) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

B) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o a cazzuola, feltri e materassini di amianto;

DELIBERA

Articolo 1

1 Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le attività di cui alla categoria 10 dell'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite, in:

A) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

B) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o a cazzuola, feltri e materassini di amianto;

Articolo 2

1. Le imprese che, anche ai fini dell'obbligo della presentazione dei progetti di bonifica ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera "A".

2. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 sono individuati nell'allegato "B".

3. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione in merito alla conformità dell'impresa stessa alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277. Tali imprese devono, altresì, documentare di essersi conformate alla legislazione vigente in materia di sicurezza, con l'individuazione del responsabile della sicurezza, producendo copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e l'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251), che disciplinano l'abilitazione degli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto.

Articolo 3

1. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione di cui all'articolo 1 si intende soddisfatto con gli importi di cui all'allegato "C". Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi, secondo lo schema allegato sotto la lettera "D", o da una dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

Articolo 4

1. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Pernice

IL SEGRETARIO
Dott. Eugenio Onori

VALORE ATTREZZATURE MINIME CATEGORIA 10					
	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	fino a L. 100.000.000	fino a L. 800.000.000	fino a L. 3.000.000.000	fino a L. 15.000.000.000	oltre L. 15.000.000.000
CAT. 10A	L. 5.000.000	L. 5.000.000	L. 15.000.000	L. 75.000.000	L. 100.000.000
CAT. 10B	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 60.000.000	L. 300.000.000	L. 350.000.000
Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10A					
	1. Aspiratori con filtri assoluti;				
	2. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);				
	3. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti)				
Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10B					
	1. Impianti di estrazione ed estrattori d'aria, dotati di filtri assoluti;				
	2. Unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate;				
	3. Unità filtrazione acqua;				
	4. Aspiratori con filtri assoluti;				
	5. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);				
	Airless (pompe per spruzzare incapsulanti);				
	7. Campionatori d'aria personali e ambientali;				
	8. Misuratori di depressione;				
	9. Generatori di fumo;				
	10. Unità di riscaldamento acque.				
NOTA:					
All'atto della richiesta d'iscrizione, l'impresa deve fornire le schede tecniche con la descrizione delle attrezzature, relativamente alla classe richiesta, ed il numero delle stesse					

REQUISITI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 10					
	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	fino a L. 100.000.000	fino a L. 800.000.000	fino a L. 3.000.000.000	fino a L. 15.000.000.000	oltre L. 15.000.000.000
CAT. 10 A	D + 2 aa/L + 1 a/CF+ 2 aa	D+ 5 aa/L+ 2 aa/CF+ 5 aa	D+ 5 aa/L+ 2 aa/CF+ 5 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa
CAT. 10 B	D + 3 aa/L+ 1 a/CF+ 3 aa	L+ 5 aa/D.U.+ 5 aa/CF+ 5 aa	L+ 5 aa/D.U.+ 5 aa/CF+ 5 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa
			LEGENDA		
			D = Diploma di Geometra o Perito Industriale o Perito chimico		
			L = Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura o Chimica Industriale		
			D.U. = Diploma Universitario in Ing. o Chimica Industriale		
			CF = Corso di formazione		
			aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore		
NOTE:					
	1. L'esperienza maturata in una classe di iscrizione viene riconosciuta valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore;				
	2. L'esperienza maturata nell'attività di bonifica di materiali di cui alla categoria 10A è ritenuta idonea per l'iscrizione nella classe e) relativa alle attività di bonifica di materiali di cui alla categoria 10B.				
	3. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto 28 aprile 1998, n. 406, può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui alla presente deliberazione. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione.				

CAPACITA' FINANZIARIA CATEGORIA 10					
	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	fino a L. 100.000.000	fino a L. 800.000.000	fino a L. 3.000.000.000	fino a L. 15.000.000.000	oltre L. 15.000.000.000
CAT. 10A	L. 45.000.000	L. 85.000.000	L. 295.000.000	L. 1.555.000.000	L. 2.100.000.000
CAT. 10B	L. 65.000.000	L. 105.000.000	L. 340.000.000	L. 1.780.000.000	L. 2.350.000.000

A T T E S T A Z I O N E

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO **ISTITUTO O SOCIETA'** HA CONCESSO AL SIG.....NELLA FORMA TECNICA DI.....UN AFFIDAMENTO DI L.....